

# TI\_GERICHTE 52.2017.231 vom 21. August 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-08-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.231](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.231)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.231 du 21 août 2017

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.231 del 21 agosto 2017

## Regeste

Licenza edilizia. Esigenze di motivazione del ricorso

## Erwägungen

### E. 1

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 3.3.1.1); che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm); le prove sollecitate dall'insorgente, nella misura in cui non sono già agli atti, non appaiono atte a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere; che il Governo ha dichiarato l'impugnativa della ricorrente inammissibile in quanto non sufficientemente motivata; che occorre quindi verificare se a torto o a ragione l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame; che, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti; che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, soprattutto se questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32, n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.); che, per costante giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non soddisfa tuttavia i requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (cfr. DTF 134 I 303 consid. 1.3; 131 II 533 consid. 4.3; STA 52.2014.87 citata; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; cfr. pure Merkli/Aeschlimann / Herzog, op. cit., ad art. 32, n. 15; Bovay, op. cit., pag. 551; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46, n. 3a); che può invece apparire ammissibile un preciso rimando a specifici argomenti che figurano nell'atto prodotto dinnanzi all'istanza inferiore (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n. 3a); che, in concreto, nell'atto ricorsuale datato 8 aprile 2016 (in cui ha formulato la richiesta di revocare la licenza edilizia nella forma attuale) l'insorgente si è limitata a rinviare puramente e semplicemente agli argomenti presentati nell'opposizione 18 ottobre 2015 e nel successivo complemento del 31 ottobre; che, da questo profilo, il gravame difettava pertanto della necessaria motivazione; che con il complemento 28 aprile 2016 - insinuato prima della scadenza del termine di ricorso (3 maggio 2016, tenuto conto della sospensione durante le ferie pasquali, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a LPAm) - l'insorgente ha nondimeno prodotto la citata controperizia fonica, rinviando nel proprio memoriale, in modo specifico, alle relative conclusioni; che, in poco meno di 10 righe, il referto allegato conclude (pag. 4) che le valutazioni eseguite applicando quanto definito nella direttiva 10.03.1999 a cura del

Cercle Bruit mostrano che la conformità della terrazza esterna del Ristorante \_\_\_\_\_ alla legislazione vigente sarebbe garantita solo in presenza di un numero estremamente ridotto di tavolini (1...3 tavolini). Riteniamo quindi che, data la vicinanza della struttura sorgente ai ricettori con un GdS pari a II, nonché data la collocazione all'interno di una corte, sia doveroso mantenere il clima acustico attuale. Ciò anche in ottemperanza all'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, secondo il quale è necessario limitare il carico inquinante nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche ; che, ponendo mente all'intero contenuto del gravame, integrato da questo puntuale rimando (cfr. Borghi/Corti , op. cit., ad art. 46, n. 3a), il Governo non poteva ignorare il principale ed evidente motivo che la ricorrente ha rivolto contro la licenza edilizia impugnata, ovvero - come ribadisce in questa sede - il carico fonico eccessivo derivante dall'esercizio della terrazza esterna (con 34 posti); carico che, a suo dire, disattenderebbe in sostanza i limiti applicabili (già a partire da 1-3 tavoli), nonché il principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), che imporrebbe di mantenere il clima acustico attuale; che, avendo invece dichiarato irricevibile il ricorso, per carenza di motivazione (dopo che era peraltro stata anche respinta una domanda cautelare di CO 1 volta a revocare l'effetto sospensivo al gravame, cfr. giudizio del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2016), l'Esecutivo cantonale è incorso in un evidente eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato; che, sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e rinvio degli atti al Governo affinché si pronunci nel merito del ricorso presentato da RI 1; che, dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM); che non si assegnano ripetibili alla ricorrente, non patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 14 marzo 2017 (n. 1105) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché si pronunci sul ricorso 8/28 aprile 2016 di RI 1. 2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La  
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.